

Dialoghi-AI.it

A.S. 1971 – Come funzionerebbe concretamente il nuovo sistema elettorale

Lettura operativa del testo approvato dalla Camera e trasmesso al Senato

Il disegno di legge in una frase

È un sistema proporzionale, con liste bloccate e senza preferenze sul territorio nazionale, senza ballottaggio e con un premio fisso assegnato soltanto se la stessa lista singola o coalizione arriva prima e raggiunge almeno il 42% dei voti validi sia alla Camera sia al Senato.

Gli attuali collegi uninominali vengono eliminati quasi completamente; rimangono soltanto quelli della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige.

1. Come vota concretamente l'elettore

Sulla scheda appaiono due gruppi di nomi:

- accanto al simbolo del partito, i candidati della normale lista del collegio plurinominali;
- sotto, in un altro rettangolo, i candidati della **lista circoscrizionale per il premio di governabilità**.

Nel caso di una coalizione, il secondo elenco è comune a tutti i partiti coalizzati.

L'elettore può tracciare il segno sul simbolo del partito. Il voto viene attribuito al partito e, qualora esso concorra al premio, è collegato anche alla corrispondente lista circoscrizionale predisposta per l'eventuale attribuzione dei seggi-premio.

Può anche segnare soltanto il rettangolo dei candidati del premio. In tal caso il voto viene comunque attribuito alla lista; se il rettangolo appartiene a una coalizione, quel voto viene distribuito fra i partiti coalizzati in proporzione ai voti ottenuti da ciascuno nel collegio.

Ciò che l'elettore non può fare

Non può scegliere uno dei nomi stampati.

I candidati sono elencati secondo l'ordine stabilito dal partito e le liste ordinarie contengono da **due a sei candidati**.

Dunque, nel territorio nazionale:

si sceglie il partito, non il parlamentare.

Le preferenze rimangono soltanto nella circoscrizione Estero.

2. Non esiste il ballottaggio

Questo è uno dei primi elementi che potevano trarre in inganno.

La parola "**ballottaggio**" compare una sola volta nel fascicolo, nella classificazione automatica TESEO degli argomenti trattati. Non compare invece una disciplina del secondo turno negli articoli operativi.

Pertanto:

- se nessuno raggiunge il 42%, non si torna a votare;
- non si confrontano le prime due coalizioni;
- non viene assegnato alcun premio;
- tutti i seggi sono ripartiti con il sistema proporzionale.

3. Quando scatta il premio

Il premio viene assegnato soltanto quando si verificano **tutte insieme** queste condizioni:

1. la stessa lista o coalizione arriva prima alla Camera;
2. arriva prima anche al Senato;
3. raggiunge almeno il 42% dei voti validi alla Camera;
4. raggiunge almeno il 42% dei voti validi al Senato;
5. le coalizioni presentate nelle due Camere sono state formalmente collegate fra loro.

Alla Camera il premio è di **70 seggi**.

Al Senato è di **35 seggi**.

Non si tratta, però, di 105 parlamentari aggiunti al numero costituzionale: quei seggi vengono sottratti preventivamente al gruppo dei seggi ordinariamente proporzionali e riservati all'eventuale vincitore.

4. La struttura numerica effettiva

	<i>Camera</i>	<i>Senato</i>
Seggi complessivi	400	200
Circoscrizione Estero	8	4
Seggi sul territorio nazionale	392	196
Seggi delle circoscrizioni speciali Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige	8	7
Seggi proporzionali ordinari se viene attribuito il premio	314	154
Premio di governabilità eventuale	70	35
Totale seggi nazionali non appartenenti al premio	322	161
Limite massimo complessivo sul territorio nazionale per la lista o coalizione vincente	220	113
Massimo dei seggi non-premio attribuibili alla lista o coalizione vincente	150	78

Per la Camera, il testo mostra che, con il premio, **314 seggi** vengono ripartiti proporzionalmente nel territorio ordinario; a questi si aggiungono gli otto seggi disciplinati separatamente per Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige e i 70 del premio.

Per il Senato, i sette seggi speciali sono uno in Valle d'Aosta e sei in Trentino-Alto Adige; sottraendo anche i 35 seggi del premio dai 196 seggi nazionali, restano 154 seggi ordinariamente distribuiti nelle altre regioni.

5. Un esempio numerico puramente indicativo

Ipotizziamo, esclusivamente per comprendere l'effetto del premio, che il 42% dei voti si traduca approssimativamente nel 42% dei seggi nazionali non appartenenti al premio.

Supponiamo che una coalizione ottenga esattamente:

- 42% alla Camera;
- 42% al Senato;
- primo posto in entrambe.

In una simulazione semplificata, senza considerare soglie, resti e differenze territoriali:

Camera

- circa il 42% dei 322 seggi nazionali non appartenenti al premio: **135 seggi**;
- premio: **70 seggi**;
- totale indicativo: **205 seggi**.

La maggioranza assoluta è 201.

Senato

- circa il 42% dei 161 seggi nazionali non appartenenti al premio: **68 seggi**;
- premio: **35 seggi**;
- totale indicativo: **103 seggi**.

La maggioranza assoluta è 101.

Il sistema è dunque costruito in modo che una lista o coalizione collocata intorno al 42% possa normalmente superare la maggioranza assoluta in entrambe le Camere.

Il risultato esatto potrebbe essere leggermente diverso per l'effetto delle soglie, dei voti non utilizzati, dei resti e della distribuzione regionale del Senato.

6. Il premio non garantisce sempre 220 e 113 seggi

Questo è un punto importante.

La coalizione non viene portata automaticamente a:

- 220 deputati;
- 113 senatori.

Alla lista o coalizione vincente vengono attribuiti **70 seggi-premio alla Camera e 35 al Senato, oltre ai seggi ottenuti nel riparto ordinario, restando invariato il numero complessivo dei parlamentari.**

I numeri 220 e 113 rappresentano invece **il tetto massimo.**

Alla Camera, se la somma dei seggi proporzionali e del premio superasse 220, i seggi ordinari della coalizione vengono ridotti in modo che il vincitore conservi 150 seggi ordinari più i 70 del premio.

Al Senato, la parte ordinaria viene ridotta a 78 seggi; aggiungendo i 35 del premio si arriva al massimo di 113.

I seggi eventualmente ottenuti all'Estero restano fuori dal limite: perciò il gruppo vincente potrebbe materialmente superare 220 deputati o 113 senatori contando anche gli eletti all'estero.

7. Chi sono i candidati ai 105 seggi del premio

La lista o coalizione deve presentare anticipatamente un elenco speciale di candidati in ogni circoscrizione cui siano destinati seggi del premio.

In caso di coalizione:

- l'elenco è comune all'intera coalizione;
- è riprodotto sotto i simboli dei diversi partiti;
- contiene tanti candidati quanti sono i seggi-premio assegnati a quella circoscrizione;
- i candidati vengono eletti secondo l'ordine predisposto dalla coalizione.

Inoltre, ciascun candidato della lista circoscrizionale per il premio deve essere candidato anche, nella posizione di capolista, in almeno uno dei collegi plurinominali della medesima circoscrizione, in una delle liste collegate. Può presentarsi complessivamente fino a cinque collegi plurinominali.

Se viene eletto sia nella lista ordinaria sia in quella del premio, è proclamato eletto nella lista del premio; il seggio ordinario viene riassegnato secondo le regole di scorrimento e di subentro previste dal testo.

In sostanza, il sistema crea **due livelli di candidati bloccati**:

1. candidati ordinari del partito;
2. candidati della lista circoscrizionale destinata al premio.

Il premio opera soltanto con il rinnovo contemporaneo delle due Camere

Nel caso eccezionale in cui venga rinnovata una sola Camera, non vengono presentate le liste circoscrizionali per il premio e i seggi vengono assegnati senza premio di governabilità.

8. Le soglie

Poiché il DDL modifica la legge vigente senza riscriverla integralmente, le soglie principali rimangono quelle esistenti:

- 10% nazionale per la coalizione;
- 3% nazionale per la lista singola;
- almeno una lista della coalizione deve raggiungere il 3%.

Sono le soglie attualmente previste dal sistema e non sostituite dal DDL.

La novità è molto significativa:

in ogni coalizione ammessa, **entra nella ripartizione anche la lista più votata fra quelle che non hanno raggiunto il 3%.**

Il testo non indica, per questa “migliore lista sotto soglia”, una percentuale minima espressa.

Per esempio, in una coalizione composta da partiti con:

- 35%;
- 4%;
- 2,2%;
- 0,8%;

Nell'esempio sarebbero **ammesse alla ripartizione dei seggi** la lista al 35%, quella al 4% e anche quella al 2,2%, essendo quest'ultima la più votata tra quelle rimaste sotto il 3%. La lista allo 0,8% resterebbe esclusa.

L'ammissione al riparto non garantisce tuttavia automaticamente l'ottenimento di un seggio, che dipende dalle successive operazioni di assegnazione.

È un meccanismo aggiuntivo di ammissione al riparto previsto per una lista sotto soglia in ciascuna coalizione qualificata.

9. Il Presidente del Consiglio non viene eletto direttamente

Ogni lista o coalizione deve dichiarare il nome della persona proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio.

Ma il testo precisa espressamente che restano ferme:

- le prerogative del Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92 della Costituzione;
- la libertà di mandato dei parlamentari prevista dall'articolo 67.

Pertanto, non siamo di fronte all'elezione diretta del Presidente del Consiglio. Si tratta di un'indicazione politica obbligatoria.

La presente scheda esamina il meccanismo di voto, di attribuzione del premio e di ripartizione dei seggi. Non approfondisce le ulteriori disposizioni del DDL relative al voto fuori sede e alla circoscrizione Estero.

***Elaborazione indipendente di Oriano Ciamberlini
con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale***